

Proposta di legge recante: “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della dismenorrea e il contrasto di effetti discriminatori da essa derivanti”

Di iniziativa del consigliere

Davide Tavernise

Relazione illustrativa

Il termine dismenorrea indica i dolori correlati al ciclo mestruale da cui sono affette molte donne e che si sostanzia in mal di testa, mal di schiena, nausea, giramenti di testa e svenimenti.

Nella maggior parte dei casi si parla di dismenorrea primaria, in quanto non correlata a patologie. Nei casi di dismenorrea secondaria, invece, essa si manifesta in conseguenza a una ulteriore condizione patologica, quali endometriosi, malformazioni, infiammazioni pelviche ecc...

Si stima che tra il 15% e il 60% della popolazione femminile soffra di tale problematica e ne risenta maggiormente durante le prime fasi della vita fertile, in quanto, spesso i sintomi legati ai dolori mestruali diminuiscono con l'aumento dell'età o a seguito di gravidanza.

Nelle ragazze dismenorriche è stata dimostrata una più elevata incidenza, correlata con la severità del quadro doloroso, di sindrome premestruale, di disturbo disforico premestruale e anche un aumentato rischio di sindromi ansioso-depressive. È stato rilevato che tale patologia, molto spesso sottovalutata, può compromettere seriamente la qualità della vita, tanto da interferire con la scuola, con il lavoro e con le altre attività quotidiane. Nelle adolescenti c'è un grado di assenteismo da scuola imputabile a dismenorrea che va dal 14 al 52%

In alcuni casi la sintomatologia è controllabile tramite l'assunzione di antidolorifici, in altri, invece, i sintomi sono assunono una rilevanza tale da diventare invalidanti per le donne che ne sono colpite, che sono costrette ad assentarsi da scuola o dal luogo di lavoro, con conseguenti disparità nei confronti delle persone di genere maschile e delle donne che non ne soffrono.

Per queste ragioni, con frequenza sempre maggiore, diverse associazioni chiedono di prevedere un "congedo mestruale" che consenta di assentarsi da scuola o da lavoro nei giorni di maggiore sofferenza causati dai dolori legati al ciclo.

Diversi Paesi, come il Vietnam, la Corea del Sud, la Cina e il Giappone hanno riconosciuto alle donne il diritto a un congedo durante i giorni di ciclo mestruale, e, di recente, anche la Spagna ha approvato la "Legge organica per la tutela dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia dell'interruzione volontaria della gravidanza", che introduce la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese per le donne con ciclo doloroso certificato dal medico.

In Italia il dibattito in merito è stato avviato nel 2016 e segni di sensibilità e apertura sulla questione provengono da alcune aziende private, come la Traininpink o la Ormesani, che, in maniera autonoma e quale sistema di welfare aziendale, dal 2022, hanno deciso di riconoscere dei giorni di assenza giustificata e retribuita alle proprie dipendenti, anche in assenza di certificazione medica.

Anche alcuni istituti di istruzione superiore stanno sperimentando la concessione del "congedo mestruale". Il primo a formalizzare l'introduzione di un congedo mestruale per tutte le studentesse che soffrono di dismenorrea è stato, a dicembre 2022, il liceo "Nervi Severini" di Ravenna, seguito, nelle settimane successive, anche da alcuni istituti di Torino, Roma e Civitavecchia. Negli istituti promotori dell'iniziativa, i 2 giorni di assenza, a seguito presentazione di certificazione medica, non incideranno più sul monte ore massimo di quelle consentite per confermare la validità dell'anno scolastico.

Sotto il profilo legislativo, proprio nel corso di quest'anno è stata depositata presso la Camera dei deputati la proposta di legge del 20 febbraio 2023, recante "Introduzione di un congedo per le studentesse e le donne lavoratrici che soffrono di dismenorrea nonché disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi ormonali", che però non è stata ancora esaminata.

In attesa dell'approvazione di una norma nazionale che istituisca tale tipologia di congedo, la Regione può promuovere iniziative formative e informative presso aziende e istituzioni per sensibilizzare sulla tematica e favorire la promozione di azioni positive dirette alla promozione di condizioni migliorative per la salute delle donne affette da tale disturbo e al superamento delle disparità di trattamento, in quanto avere la parità fra i generi non significa negare l'esistenza di qualsiasi differenza biologica individuale, ma smettere di interpretarla in senso svalutativo: un'inversione di paradigma da perseguire anche riconoscendo, a chi soffre di mestruazioni dolorose, il diritto di tutelare la propria salute senza paura, vergogna o inutili sensi di colpa.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della dismenorrea e il contrasto di effetti discriminatori da essa derivanti

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|-----------------|---|----------------------------|--|----------------|
| Art. 1 | Norma a carattere ordinamentale che delinea l'oggetto e le finalità dell'intervento | // | // | 0 |
| Art. 2 | Norma a carattere ordinamentale che definisce la nozione di dismenorrea ai fini della presente proposta | // | // | 0 |
| Art. 3 | Norma a carattere ordinamentale che descrive le iniziative regionali attuabili, che si sostanziano nella stipula di protocolli di intesa e riconoscimento morale alle campagne informative eventualmente attivate autonomamente | // | // | 0 |
| Art. 4 | Norma a carattere ordinamentale che | // | // | 0 |

| | | | | |
|--------|---|----|----|---|
| | descrive le azioni positive attuabili da parte della Regione e traducibile nell'attribuzione di criteri di premialità nei bandi e negli appalti regionali | | | |
| Art. 5 | Reca la clausola di invarianza finanziaria | // | // | 0 |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale che riguardano le definizioni delle politiche attuabili per le attività di informazione, cui la Regione conferisce solo il patrocinio morale, e la previsione di criteri premiali in eventuali bandi o gare di appalto regionali.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

| Programma / capitolo | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Totale |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | |
| Totale | // | // | // | // |

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della dismenorrea e il contrasto di effetti discriminatori da essa derivanti

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto e in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3 della Costituzione italiana e dell'articolo 2 dello Statuto regionale, sostiene il principio della parità di genere e promuove la realizzazione di politiche attive per il superamento della disparità di trattamento fondate sul genere.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce la rilevanza sociale della dismenorrea e della conoscenza dei suoi effetti in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo, anche al fine di prevenire e contrastare possibili effetti discriminatori.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per dismenorrea si intendono le disfunzioni legate al ciclo mestruale che causano per alcuni giorni al mese sintomi dolorosi che determinano la necessità di assentarsi dal luogo di studio o di lavoro.

Art. 3

(Iniziative regionali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:
 - a) favorisce forme di collaborazione con scuole e università, mediante la redazione di protocolli di intesa e di collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le Università calabresi e i centri di formazione professionale, per promuovere la consapevolezza degli effetti della dismenorrea e l'adozione di regolamenti di istituto e di facoltà che consentano alle studentesse con dismenorrea di effettuare giorni di assenza che non incidono sul limite minimo delle ore di frequenza complessiva obbligatoria ovvero sul limite massimo di assenze, previsti per la validità dell'anno scolastico, accademico o dei percorsi formativi;
 - b) riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell'apporto degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano di dismenorrea sul territorio regionale, per fornire solidarietà e sostegno alle donne che ne sono affette e, a tal fine, promuove forme di partecipazione degli stessi a eventi formativi e informativi di cui alla lettera a);
 - c) riconosce il patrocinio morale a campagne informative, svolte in ambito scolastico, universitario, formativo e lavorativo, anche in collaborazione con gli enti di cui alla lettera b), dirette a diffondere la conoscenza della dismenorrea, dei relativi percorsi diagnostici e delle cure, al fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla natura dei sintomi e contrastare i relativi stereotipi che determinano pregiudizi e disparità di trattamento.

Art. 4

(Azioni positive)

1. La Regione, al fine di promuovere azioni positive volte al superamento della disparità di trattamento basata sul genere, nel rispetto della normativa statale e comunitarie vigente in materia di aiuti di Stato e di contratti pubblici, prevede, a favore delle imprese che, in attuazione delle politiche di welfare, dimostrano di aver previsto a favore delle lavoratrici affette dismenorrea uno specifico congedo integralmente retribuito per giustificare i giorni di assenza dal lavoro causati da tale disturbo o, in alternativa, la possibilità di svolgere, nei medesimi giorni, prestazioni lavorative da remoto, compatibili con la sintomatologia dismenorrea:

- a) un punteggio aggiuntivo nell'ambito di avvisi e bandi regionali;
- b) criteri di premialità negli appalti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

F.to

Davide Tavernise